

SCHEMA DI

CONVENZIONE CON CENTRI ESTIVI, RIVOLTI A BAMBINI/RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI, CHE ADERISCONO AL "PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE VITA - LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI" - ANNO 2024

(specificare il nome del centro estivo)

INDICE

- Art. 1 Oggetto e funzione della convenzione
- Art. 2 Obblighi a carico del Soggetto gestore
- Art. 3 Obblighi a carico del Comune
- Art. 4 Rapporti fra Soggetto gestore e Comune
- Art. 5 Durata – Permanenza validità – Facoltà di recesso
- Art. 6 Contributi specifici per l'inserimento di minori disabili
- Art. 7 Modalità di controllo e promozione della qualità - risoluzione
- Art. 8 Responsabilità' del gestore
- Art. 9 Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
- Art. 10 Risoluzione controversie
- Art. 11 Rinvio
- Art. 12 Spese contrattuali

ALLEGATI:

Allegato 1): CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI INTERESSATI AD ADERIRE AL PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI PER L'ESTATE 2024

Allegato 2): PROGETTO EDUCATIVO APPROVATO

Articolo 1 – OGGETTO E FUNZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Bertinoro e _____ (*nome gestore*) per la gestione del centro estivo gestito dal medesimo soggetto.
2. Il Centro Estivo rientra fra i Centri individuati con determinazione della Capo del Servizio Sociale n. _____ del _____, in esito a procedura di valutazione operata sulla base dei "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI INTERESSATI AD ADERIRE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI" (di seguito, per brevità, "*Criteri*"), documento allegato n. 1).

Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il _____ (*Soggetto gestore*) si obbliga a:
 - a) garantire la gestione del Centro Estivo alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo di cui all'allegato 2);
 - b) garantire, in ogni caso, per tutto il periodo di convenzionamento, gli standard minimi previsti al punto 3. dei "*Criteri*";
 - c) comunicare al Servizio Sociale qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 1. e 2. dei "*Criteri*";
 - d) sottostare, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7., alle verifiche disposte dal Capo del Servizio Sociale, allo scopo di controllare il persistere dei requisiti richiesti per il convenzionamento;
 - e) presentare la documentazione prevista al punto 5 dei "*Criteri*";
 - f) ridurre la retta di frequenza degli utenti pari al valore dei contributi (voucher) assegnati dal Comune;
 - g) designare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nome al Comune;
 - h) utilizzare personale adeguatamente formato;
 - i) garantire, nel caso sia previsto il servizio di mensa, la possibilità di usufruire, su richiesta della famiglia, di diete speciali, legate a particolari esigenze cliniche, debitamente certificate, o alle diversità etnico-culturali.

Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune di Bertinoro i seguenti obblighi:

- a) rendere pubblico l'elenco dei Centri estivi convenzionati in cui le famiglie possono accedere per avere il contributo (voucher) relativo al progetto conciliazione 2023;
- b) assegnare e liquidare i contributi relativi ai voucher di cui al punto 5 dei "Criteri" e i contributi di cui al successivo art.6 relativi all'eventuale inserimento di minori disabili;
- c) predisporre la verifica del servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 7.
- d) eventuale messa a disposizione di spazi pubblici

Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari operatori.
2. Il Soggetto è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Estivo che costituirà l'interlocutore unico per il Comune, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione. È escluso ogni rapporto diretto, da parte di funzionari comunali, nei confronti dei singoli operatori.
3. Per ogni questione attinente la gestione della convenzione, i referenti del Comune per i Soggetti gestori vengono individuati nel Capo III Settore per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, e, per quanto attiene l'impostazione progettuale e la verifica dei progetti di integrazione specifici (per esempio minori disabili, ecc) nell'Assistente Sociale area minori disabili.

Articolo 5 – DURATA

La presente convenzione ha durata a partire dalla data della sottoscrizione fino al 30/9/2024; ha pertanto efficacia per n. 1 annualità di Centro Estivo.

Articolo 6 – INCLUSIONE DI MINORI DISABILI E CONTRIBUTI SPECIFICI per profughi ucraini

Come da indicazioni regionali relative al progetto Conciliazione, al fine di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive e di contrastare la disparità nell'accesso, potranno essere ammessi al contributo (voucher) i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni indipendentemente dall'attestazione ISEE delle famiglie.

Per l'inserimento di minori disabili dovrà essere predisposto apposito piano educativo concordato con i servizi sociali comunali e verrà eseguita apposita istruttoria per individuare periodo di frequenza anche in base alle disponibilità di bilancio in base in quanto predisposto nella Deliberazione n. __ del 22/03/2023:

- contributo per l'abbattimento del costo dell'educatore specifico nel caso di inserimento di minore disabile pari ad € 10,80 (rapporto 1:1) all'ora per un contributo massimo di € 2.000,00 a minore per un totale complessivo massimo di € 12.000,00 disponibili al Cap. 3080 "contributi diversamente abili" esteso a tutti i centri estivi convenzionati ;
- contributo di € 300,00 per ogni profugo ucraino inserito nei centri estivi convenzionati seguendo i criteri previsti per i voucher conciliativi

Articolo 7 – MODALITÀ DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ - RISOLUZIONE

1. La Responsabile del Servizio Sociale verificherà la rispondenza del programma annuale delle attività con il Progetto educativo di cui all'allegato 2) della presente convenzione.
2. La Responsabile del Servizio Sociale si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione.
3. Nel caso in cui, durante i controlli previsti al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione.
4. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.
5. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione.
6. A prescindere dai controlli operati dai servizi comunali competenti, il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tutte le variazioni intervenute che possano incidere, a qualsiasi titolo, sulla conservazione dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per mantenere il convenzionamento.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.
2. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da *'culpa in vigilando'* degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

Articolo 9 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, o dimostrare di avere una copertura e mantenerla in essere fino alla scadenza della convenzione, polizza assicurativa stipulata con primario assicuratore di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (incluso il Comune di Bertinoro) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a:

RCT/RCO: Euro 2.500.000,00 "unico" (per danni a persone, cose, animali) e che preveda tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o locali in cui si eseguono i servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto gestore, che partecipano all'attività oggetto della presente convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori ecc...)
- responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il Soggetto gestore si avvalga (dipendenti e non)

3. Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

4. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Soggetto gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette.

5. La polizza di cui al punto 2. va stipulata per la durata della convenzione.

6. Il Soggetto gestore è inoltre tenuto a stipulare apposita polizza infortunio per la frequenza del centro estivo che preveda come minimo i seguenti capitali assicurativi procapite: caso morte euro 100.000,00 e caso invalidità permanente euro 150.000,00.

7. L'Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto gestore.

Articolo 10 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Articolo 11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Articolo 12 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali sono a carico del Soggetto Gestore. Sono esenti dall'imposta di bollo i soggetti che hanno natura di ONLUS, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97.

2. La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del Gestore firmatario. Infatti i voucher previsti hanno natura di contributo alle famiglie ed il loro versamento al Gestore costituisce una mera modalità organizzativa a fronte di una corrispondente riduzione della retta a carico delle famiglie.

Il contributo previsto a fronte dell'eventuale inserimento di disabili sarà erogato solo qualora si verifichi tale circostanza. La presente convenzione è da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Seconda di cui al dpr 131/1986.